



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE

Allegato a deliberazione Giunta camerale n. 54 del 27 ottobre 2015)

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ORISTANO**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, della legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 e dalle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai fini del Regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 le violazioni sanzionabili sono:
 - il **tardivo versamento**, ovvero il pagamento effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del D.M. 359/2001 (termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi);
 - l'omesso versamento, che comprende:
 - a) l'omesso versamento totale;
 - b) il versamento totale (completo) effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;
 - c) il versamento parziale (incompleto) effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001, limitatamente a quanto non versato;
 - d) il versamento parziale (incompleto) effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;

Articolo 3

Termini di scadenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, i termini di scadenza ordinaria sono due:
 - a. **termine ordinario:**
 - per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il termine coincide con la data di scadenza per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 del D.M. 359/2001);

- per i soggetti iscritti in corso d’anno, il pagamento del diritto annuale va effettuato contestualmente all’iscrizione, ovvero, con modello F24 telematico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
- b. termine lungo:**
- per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell’anno di riferimento, il termine di scadenza differisce di 30 giorni rispetto a quello ordinario su specificato. In questo caso, il diritto dovuto deve essere maggiorato dell’interesse corrispettivo pari allo 0,40% del diritto;
 - per i soggetti iscritti in corso d’anno non è previsto il differimento del termine ordinario.
2. I versamenti si intendono regolari se effettuati entro il termine ordinario per l'intero importo dovuto e, se effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo", con la maggiorazione dello 0,40%.

Articolo 4

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l’errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all’art. 8 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera, qualora accerti che un versamento di sua competenza sia stato effettuato a favore di altra Camera di Commercio, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata, chiedendone l’accredito.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all’impresa l’avvenuta regolarizzazione del versamento, oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si procede alla contestazione, all’irrogazione o all’iscrizione a ruolo diretta, qualora l’importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 12,00 (dodici) nei casi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Non si procede alla contestazione, all’irrogazione o all’iscrizione a ruolo diretta, qualora l’importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 30,00 (trenta) se l’obbligo di versamento è stato violato per la prima volta.

Articolo 5

Tutela dell’affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera o dell’Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 6

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare, con proprio atto amministrativo, uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle Attività Produttive ora Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di **tardivo** versamento, ovvero effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del D.M. 359/2001, si applica la sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di **omesso** versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da aumentare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
4. Nei casi di **tardato** versamento, ovvero effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del DM 359/2001), si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da aumentare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
5. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**), entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (ovvero entro il *c.d. termine lungo*, di cui all'art. 2bis), si applica la sanzione del 30% sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (diritto annuale + eventuale maggiorazione), da aumentare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
6. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**), oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (ovvero oltre il *c.d. termine lungo*, di cui all'art. 2bis) si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto annuale dovuto, da aumentare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
7. Nei casi in cui, al momento della contestazione dell'irregolare versamento, non siano pervenute le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative al fatturato, di cui all'art. 17 della legge n. 488/1999, necessarie per definire il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, la sanzione è da calcolare sul diritto annuale minimo previsto dal decreto annuale.
8. Alle sanzioni previste dal presente regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli artt. 16 comma 3 e 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche e integrazioni (art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97).

Articolo 8

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino a una percentuale massima del 15%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità Violazione ex c. 3, art. 4 Regolamento e c. 1, art. 2 D.Lgs. 472/1997
Fino a € 204,00	5%
Da 205 a 500	7,5%
Da 501 a 1.000	10%
Da 1.001 a 5.000	12,5%
Oltre 5.000	15%

Articolo 9

Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta fino a una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico-sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

Articolo 10

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 7, 8 e 9 per le violazioni relative a omesso o tardivo pagamento, commesse in annualità diverse, le seguenti maggiorazioni:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 80%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 130%;

- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente per tutte le violazioni, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 4. La continuazione viene interrotta dalla contestazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 11 *Ravvedimento*

1. Le imprese possono sanare spontaneamente le violazioni di omesso, parziale o tardato versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 mediante la corresponsione di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia stata accertata.
2. La sanzione è ridotta:
 - nella misura indicata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
 - nella misura indicata nella lettera b) comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento di cui all'articolo 3 comma 1, del D.M. 54/2005;
3. Si potrà pertanto sanare ricorrendo al:
 - A) ravvedimento breve** (entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di pagamento/versamento):
 - del diritto annuale dovuto (cod. tributo 3850)
 - della sanzione (cod. tributo 3852) del 3% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo
 - degli interessi moratori (cod. tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo del 2,50% dall'1/1/2013 al 31/12/2013, dell'1% dall'1/1/2014 al 31/12/2014 e dello 0,50 dall'1/1/2015;
 - B) ravvedimento lungo** - entro 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento/versamento:
 - del diritto annuale dovuto (cod. tributo 3850);
 - della sanzione (cod.tributo 3852) del 3,75% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
 - degli interessi moratori (cod. tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo del 2,50% dall'1/1/2013 al 31/12/2013, dell'1% dall'1/1/2014 al 31/12/2014 e dello 0,50% dall'1/1/2015.
4. Il ravvedimento si ritiene perfezionato anche se il pagamento viene eseguito in date diverse, sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni

ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo.

5. Qualora l'impresa non abbia versato alcun importo nei termini di scadenza indicati all'art. 3 del presente regolamento, il termine ultimo entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza, ovvero entro 12 mesi dalla scadenza del termine ordinario.
6. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'art. 3 del D.M. n. 54/2005, e dall'art. 7, comma 2 del presente regolamento, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1, con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine originario sino alla data in cui viene eseguito il pagamento.
7. Il termine del ravvedimento "breve", di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di un versamento parziale nel periodo della maggiorazione dello 0,40%, sarà di trenta giorni dalla scadenza del periodo della maggiorazione dello 0,40%, cioè di sessanta giorni dalla scadenza ordinaria.
8. Il termine del ravvedimento "lungo", di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di un versamento parziale nel periodo della maggiorazione dello 0,40%, sarà di un anno dalla scadenza del periodo della maggiorazione dello 0,40%, cioè tredici mesi dalla scadenza ordinaria.

Articolo 12

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

1. Nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo inferiore rispetto a quanto dovuto:
 - se l'importo versato è inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intende perfezionato limitatamente a tale importo, mentre sulla differenza del diritto annuale non regolarizzata sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio;
 - se l'importo complessivo versato (diritto, sanzioni e interessi) è inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi non commisurati al diritto annuale versato, il ravvedimento è perfezionato solo con riferimento alla quota parte del diritto annuale, proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata, sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio.
2. L'impresa, in ogni caso per dare prova dell'intenzione di avvalersi dei benefici del ravvedimento, deve imputare sul modello di versamento F24, quantomeno parte del versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

- b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completi dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:
- al titolare dell'impresa individuale;
 - alle società semplici ed alle società in nome collettivo ed ai soci amministratori;
 - alle società in accomandita semplice ed ai soci accomandatari;
 - alle società di capitali, cooperative e consorzi, nei modi prescritti dalla legge.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a. presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive.
In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione

- avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione tributaria avverso l'atto.
 3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
 4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 16

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte a ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 17

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

Articolo 18

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Oristano.